

**La Corte di Cassazione si pronuncia sul diritto a comunicare con un solo telefono negando che sia un diritto fondamentale**

**(Cassazione Civile, sent. 14 marzo 2024, n. 6957)**

L'inadempimento del gestore telefonico tale da impedire l'uso del telefono fisso, quale che ne sia la durata, non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali in quanto il diritto a comunicare con un solo telefono non è un diritto fondamentale della persona, perché non necessario alla sopravvivenza, e l'impedimento dell'uso del telefono non menoma né la dignità, né la libertà dell'essere umano, né costituisce violazione di alcuna libertà costituzionalmente garantita, tanto meno quella di comunicare, posto che nulla vieterebbe in tal caso di servirsi di altri mezzi.

\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere

Dott. AMBROSI Irene - Consigliere

Dott. PELLECCCHIA Antonella - Consigliere

Dott. GORGONI Marilena - Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10315/2020 R.G.

proposto da:

TE.GI. che, ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., si difende in proprio, pec: omissis;

- ricorrente -

contro

V.O. Spa, già V.O. BV e prima ancora V.O. NV, in persona del procuratore speciale, FR.PE., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 16/B, presso lo studio dell'avvocato EGIDIO PAOLUCCI (omissis) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO LIMATOLA (omissis);

- controricorrente -

e sul ricorso incidentale proposto da:

V.O. Spa, già V.O. BV e prima ancora V.O. NV, in persona del procuratore speciale, FR.PE., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 16/B, presso lo studio dell'avvocato EGIDIO PAOLUCCI (omissis) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO LIMATOLA (omissis);

- ricorrente incidentale -

e nei confronti di

TE.GI.;

- intimata -

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 187/2020 depositata il 23/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I signori Gi.Te. e An.Ba. citavano dinanzi al Tribunale di Siena V.O. Spa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e soprattutto morali, per essere stati lasciati per ben quattro mesi, da gennaio 2009 al maggio-giugno 2009, senza linea telefonica;

il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la compagnia telefonica al risarcimento del danno patrimoniale che liquidava in Euro 72.000,00 (Euro 300,00 per ogni giorno in cui ciascuno degli attori non aveva goduto della linea telefonica); la V.O. Spa veniva inoltre condannata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. al pagamento a favore degli attori di Euro 10.000,00 (oltre alle spese di lite);

la Corte d'appello di Firenze, investita del gravame dalla V.O. Spa, pur ritenendo sussistente la condotta fraudolenta dell'appellante, negava il risarcimento del danno invocato dagli appellati, poiché considerava: inverosimili le dichiarazioni rese dal teste nel giudizio di primo grado, non invocabile la liquidazione

equitativa del danno e congruo il risarcimento di Euro 1.495,16 corrisposto da V.O. Spa;

Te.Gi., in proprio e quale difensore di An.Ba. ed ora quale erede della stessa, ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulano cinque motivi;

V.O. Spa resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, basato su tre motivi;

la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ.; la ricorrente principale ha depositato memoria.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

a) Con il primo motivo la ricorrente in via principale lamenta la contraddittorietà, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello, pur riconoscendo che non era stato stipulato alcun contratto e che nonostante questo V.O. Spa aveva disattivato la linea telefonica fissa intestata ad An.Ba., negato agli appellati il risarcimento del danno;

avrebbe, in particolare, omesso di tener conto dell'età di An.Ba. e del marito, rispettivamente, 79 e 84 anni, delle patologie da cui erano affetti ed avrebbe erroneamente ritenuto non verosimile il fatto che un ottuagenario non fosse in grado di usare il cellulare neppure per ricevere le chiamate;

aggiunge che la motivazione della Corte d'appello contrasterebbe con le prove assunte; in particolare, avrebbe giudicato inverosimile la testimonianza resa in primo grado, senza mettere in rilievo una contraddittorietà o una ragione per la quale la testimonianza escussa non avrebbe dovuto ritenersi valida; avrebbe violato l'art. 116 cod. proc. civ., giudicando non sulla base delle prove a sua disposizione, ma sulla scorta di mere casistiche e pensieri astratti sprovvisti di prova, e avrebbe disatteso il valore legale della prova testimoniale;

il motivo è nel suo complesso immeritevole di accoglimento;

innanzitutto, il fatto che il giudice a quo abbia ravvisato la ricorrenza di un illecito, ma non abbia ritenuto sussistente un danno non patrimoniale non integra affatto gli estremi di una motivazione contraddittoria; il fatto illecito da solo non basta a provocare un danno risarcibile, occorrendo (anche) l'allegazione e la prova, che può essere data anche tramite presunzioni, da parte di chi si assuma danneggiato, che il fatto illecito abbia generato una conseguenza pregiudizievole meritevole di tutela risarcitoria; è pacifico e non necessita di approfondimenti in questa sede che non si debba rispondere di mere condotte pregiudizievoli, ma solo di condotte causative di eventi di danno traducibili in perdite, in senso lato, compensabili; ciò non solo trova corrispondenza sul piano probatorio, come si è detto, ma implica altresì una valutazione (giudiziale) sub specie damni da considerare immanente ad un sistema privatistico come il nostro che, di norma, non affida alla tutela risarcitoria una finalità (meramente) sanzionatoria e che comunque non è incline a permettere che la tutela risarcitoria debordi, apprestando riconoscimento e tutela contro ogni forma di disutilità, di malessere, di disagio provocati da un comportamento altrui;

deve considerarsi altresì (in particolare) inammissibile il motivo nella parte in cui lamenta che il giudice d'appello abbia negato il risarcimento del danno, pure a fronte di elementi di prova (evidentemente indiziari) - età e patologie dei soggetti asseritamente danneggiati, il fatto che secondo l'id quod plerumque accidit una persona di ottant'anni possa non essere in grado di usare il telefono cellulare - sui quali non avrebbe preso posizione in motivazione e che avrebbero

giustificato, ove esaminati, una diversa conclusione (su questo specifico punto cfr. ampiamente Cass. 06/07/2018, n.17720);

i fatti asseritamente omessi - anche senza considerare che non è stata denunciata, come avrebbe dovuto farsi, la violazione dell'art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ. - avrebbero dovuti essere supportati da un onere di allegazione che invece non è stato soddisfatto;

né merita accoglimento la censura mossa alla sentenza impugnata di avere assunto una decisione smentita dalle risultanze probatorie;

"il palese contrasto con le prove agli atti" che la ricorrente imputa alla Corte d'appello non è stato argomentato, prospettando l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e specificando come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza; sul rilievo del travisamento della prova come vizio cassatorio pende la decisione delle Sezioni Unite (Cass. 29/03/2023, n. 8895; Cass. 27/04/2023, n. 11111), ma non è necessario attenderla perché comunque la questione non è stata prospettata nei termini necessari;

"ubi consistam della censura - che non a caso è ricondotta alla violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. - si sostanzia in una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito; ciò però non ne giustifica l'accoglimento; in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) può riscontrarsi solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime; può anche essere imputato al giudice di merito di essere pervenuto ad una erronea ricostruzione della quaestio facti che lo abbia indotto in ultima analisi ad applicare erroneamente una norma di diritto alla fattispecie dedotta in giudizio: il che avviene solo allorché si rimproveri al giudice di avere fatto ricorso ad una norma di diritto errata, perché spintovi da una inesatta sussunzione della vicenda concreta in quella astratta regolata dalla norma di diritto, originata da una fallace ricostruzione dei fatti di causa (Cass. (Cass. 10/06/2016, n. 11892 e successiva giurisprudenza conforme); la censura articolata e formulata dalla ricorrente risulta del tutto eccentrica rispetto all'eventuale ricorrenza di un errore di sussunzione; appare, infatti, evidente che non si duole affatto delle norme di diritto applicate, ma solo dell'esito dell'apprezzamento delle prove non legali;

è vero che la ricorrente lamenta il fatto che la Corte d'appello abbia espresso una valutazione sul contenuto della prova testimoniale (p.8) e "disatteso tutte le prove emerse in primo grado, delegittimando così una prova legale quale quella della testimonianza" (p. 9 del ricorso), ma incorre in un evidente error in iure; la prova testimoniale non è una prova legale, per tale dovendosi intendere quella di cui il legislatore abbia predeterminato in via generale ed astratta il valore che deve essergli attribuito dal giudice e dalle parti e che, pertanto, essendo sottratta a valutazione una giudiziale in ordine alla sua efficacia probatoria, produce la "verità legale" sul fatto, ma di una prova libera, cioè liberamente, id est discrezionalmente valutabile dal giudice, atteso che la mancanza di vincoli normativi nella sua valutazione rimette al giudice l'impiego di modelli razionali di valutazione;

né è fondata la censura secondo cui il giudice a quo avrebbe disatteso immotivatamente le risultanze della prova testimoniale: da p. 4 della sentenza emerge, al contrario, una puntuale indicazione delle ragioni per le quali è stato ritenuto che le informazioni rese dal teste escusso non avessero provato la sussistenza del danno; ragioni, peraltro, che nulla hanno a che vedere con "l'aprioristica valutazione di non credibilità" delle persone legate da rapporti di parentela con la parte in giudizio (come la ricorrente adombra più volta a p. 8 del ricorso);

2) con il secondo motivo la ricorrente lamenta la contraddittorietà, la violazione o falsa applicazione degli artt. 113 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello, dopo aver negato il risarcimento, ritenendo non provato il danno, considerato congruo il risarcimento corrisposto da V.O. Spa, ammontante ad Euro 1.495,15;

in aggiunta, non avrebbe considerato che detto importo era stato chiesto ed ottenuto non già a titolo risarcitorio, ma a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per ottenere il provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ., come risulterebbe dal contenuto degli atti contenuti nel fascicolo di primo grado e dagli allegati all'atto di citazione;

detta statuizione sarebbe stata assunta sulla scorta di una domanda nuova formulata per la prima volta in appello da V.O. Spa e mai dimostrata, con violazione del regime che regola le preclusioni processuali;

peraltro, statuendo la congruità della somma di Euro 1.495,15 per risarcire il danno subito dagli appellati, la Corte sarebbe incorsa anche nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., considerato che mai V.O. Spa aveva domandato che detto somma fosse riconosciuta come erogata a titolo di risarcimento del danno;

V.O. Spa, infatti, aveva invocato l'applicazione della Carta dei servizi, allo scopo di dimostrare l'eccessività della somma riconosciuta dal Tribunale a titolo risarcitorio agli appellati: la Carta dei servizi implica però che un contratto sia stato stipulato; il che è stato escluso dal giudice a quo; il motivo è complessivamente inammissibile;

in primo luogo, per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 366, 1° comma, n. 6 cod. proc. civ.;

il vizio della sentenza impugnata circa la proposizione da parte di V.O. Spa di una domanda nuova è corroborato da affermazioni meramente assertive che, peraltro, sono smentite dalla ricostruzione dei fatti di causa operata dal giudice a quo; a p. 2 della sentenza si legge che "nella causa di merito i coniugi avevano chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, dando atto che unilateralmente V.O. Spa aveva corrisposto nel dicembre 2009 un importo di Euro 1.495,15 in via transattiva, da loro trattenuto in acconto del maggior danno"; in aggiunta, sempre dalla sentenza impugnata, si evince che la Corte d'appello ha ritenuto che il Tribunale si fosse intrattenuto sul risarcimento del danno non patrimoniale, dopo aver dato atto del pagamento di circa Euro 1.400, consideratolo soddisfacente del danno patrimoniale;

in ogni caso detta censura non è connotata neppure da chiarezza, atteso che, per un verso, la ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia accolto una domanda nuova di V.O. Spa, peraltro,

deduce che mai V.O. Spa aveva domandato che il giudice accertasse che l'importo di Euro 1.495,15 era stato corrisposto ai due coniugi a titolo risarcitorio;

parimenti inammissibile risulta la censura mossa alla sentenza impugnata per aver attribuito al versamento dell'importo di Euro 1.495, 15 la finalità di soddisfare una pretesa risarcitoria, innanzitutto, perché detta censura è supportata con un mero rinvio ad atti processuali che non soddisfa il principio di autosufficienza;

in secondo luogo, perché non ha affatto colto la ratio decidendi della sentenza impugnata; la Corte d'appello quanto alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ha ritenuto che il primo fosse stato già congruamente risarcito con il versamento della somma di Euro 1.495,15 e che il secondo, non essendo stato provato, non poteva essere accolto (p. 6 della sentenza);

3) con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché degli artt. 1226 e 2056 cod. civ.;

attinta da censura è la statuizione con cui la Corte territoriale ha escluso la correttezza del ricorso al criterio equitativo per determinare il quantum debeatur;

la ricorrente sostiene, invece, di aver dimostrato la sussistenza del danno e che quindi il giudice a quo, trattandosi di danno non patrimoniale, avrebbe dovuto liquidarlo solo avvalendosi della valutazione equitativa, perché "il danno morale ... non necessita, ai fini della liquidazione, della prova del relativo pregiudizio, potendo pur sempre il giudice far ricorso alla prova presuntiva;

il motivo va rigettato;

anche senza considerare che - cfr., in termini, Cass. 28/07/2020, n. 17894 - "l'inadempimento del gestore telefonico tale da impedire l'uso del telefono fisso, quale che ne sia la durata, non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali in quanto il diritto a comunicare con un solo telefono non è un diritto fondamentale della persona, perché non necessario alla sopravvivenza, e l'impedimento dell'uso del telefono non menoma né la dignità, né la libertà dell'essere umano, né costituisce violazione di alcuna libertà costituzionalmente garantita, tanto meno quella di comunicare, posto che nulla vieterebbe in tal caso di servirsi di altri mezzi (primo fra tutti, un telefono sostitutivo), addossando alla controparte inadempiente il relativo pregiudizio patrimoniale", va ulteriormente precisato che, per insegnamento costante di questa Corte, la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. 19/12/2011, n. 27447), cioè che "la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata" (Cass. 04/04/2017, n. 8662); ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione di quanto richiesto (Cass. 04/08/2017, n. 19447); la ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria (Cass. 06/04/2017, n. 8920) e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito; giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di

dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento o altra condotta illecita che ne sta alla base ed il danno (Cass. 27/04/2017, n. 10393);

4) con il quarto motivo alla Corte d'appello si imputa la violazione dell'art. 96 cod. proc. civ., ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver negato la sussistenza di un comportamento processuale temerario da parte di V.O. Spa, sol perché ha supposto erroneamente che V.O. Spa avesse corrisposto un qualche risarcimento;

il motivo non merita accoglimento;

è sufficiente rilevare, non solo non è stato smentito che V.O. Spa avesse corrisposto la somma di Euro 1.495,15, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, ma che la Corte d'appello ha accolto il secondo ed il terzo motivo di appello formulati da V.O. Spa, riformando la sentenza di primo grado, con ciò giustificando la resistenza in giudizio da parte di V.O. Spa;

5) con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente denuncia la erronea e falsa applicazione delle norme sulla condanna alle spese legali, ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo disposto la condanna alle spese legali senza tener conto dell'attività processuale effettivamente svolta e senza tener conto che il primo motivo di appello era stato rigettato, confermando l'illiceità del comportamento della compagnia telefonica;

la ricorrente invoca anche la cassazione della sentenza d'appello per averla condannata al pagamento delle spese di primo grado;

il motivo non può essere accolto; nessuna delle censure in cui è articolato ha pregio;

per costante orientamento di questa Corte, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese; con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di Cassazione è, pertanto, limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa (fenomeno che non si è verificato nel caso in esame), con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr. ex plurimis Cass. 31/08/2020, n. 18128); peraltro, anche il giudizio sulla sussistenza dei giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, è rimesso al giudice di merito ed è di norma incensurabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione che lo sorregge non sia illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente; inoltre ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite (Cass. 27/08/2020, n. 17854), dovendosi tener conto che la Corte d'appello ha riformato la sentenza di prime cure, e che nel caso di specie la ricorrente non ha neppure prospettato che i limiti massimi di quantificazione delle spese siano stati superati, ritenendo la liquidazione, seppure irrazionale, comunque "aderente agli importi indicati dalla cennata normativa" (Cass. 02/10/2014, n. 20808).

6) con il primo motivo la ricorrente in via incidentale V.O. Spa deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1326 cod. civ. e degli artt. 53 e 54 del D.Lgs. 206/2005 vigenti prima della modifica disposta con il D.Lgs. 21/2014;

oggetto di impugnazione è la statuizione della Corte d'Appello che ha ritenuto non concluso alcun contratto e che ha definito temerario il motivo di appello;

la Corte territoriale avrebbe violato:

- l'art. 1326 cod. civ., perché, a differenza di quanto da essa affermato - cioè che per la stipulazione del contratto sarebbe stato necessaria l'adesione telefonica in una conversazione obbligatoriamente registrata e da conservare - la forma del contratto era libera, perché nessuna norma imponeva di registrare il consenso del nuovo utente;

- l'art. 53 e l'art. 54 del codice del consumo, nel testo allora vigente, e la delibera AGCOM 664/06/Cons. attuativa dell'art. 53 del codice del consumo, che avrebbero previsto e regolato una fattispecie a formazione: in primo luogo, sarebbe stato necessario acquisire il consenso integrale dell'utenza risultante dalla registrazione integrale della conversazione telefonica, previo consenso dell'interessato alla registrazione; poi l'operatore telefonico avrebbe dovuto inviare all'utente un apposito modulo di conferma scritta del contratto concluso vocalmente, senza prevedere la riconsegna all'operatore telefonico del modulo di adesione sottoscritto dall'utente;

V.O. Spa conclude, dunque, che per addivenire alla stipulazione del contratto non era necessaria la registrazione della telefonata e che la spedizione del contratto cartaceo aveva la sola finalità di consolidare il consenso già espresso, rinunciando alla facoltà di recesso;

la Corte territoriale non avrebbe saputo riconoscere la fattispecie concreta, essendo evidente la presenza di due comportamenti entrambi legittimi: quello di V.O. Spa che sulla base del contratto telefonico aveva dato corso al contratto e quello dell'utente che aveva revocato il consenso con la lettera del 12 febbraio 2009;

la Corte territoriale ha ravvisato un comportamento illecito da parte di V.O. Spa consistito, per un verso, nel non avere registrato l'adesione telefonica del cliente alla proposta di disattivazione della linea telefonica scritta, e per altro nell'aver ignorato le rimostranze e le sollecitazioni ricevute a stretto giro di posta astenendosi dall'attivarsi per rimediare per ben due mesi, ossia fino alla ricezione della notifica del ricorso ex art. 700 cod. proc. civ.; ne ha tratto la conclusione che l'appellante aveva violato la sfera dei diritti dei terzi senza il loro consenso, provocando il distacco di una linea telefonica domestica;

V.O. Spa concentra tutto il suo sforzo confutativo nel tentativo di dimostrare l'errore in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo non perfezionato il contratto, perché non era stata registrata e conservata l'adesione dell'utente, ma non si fa carico di censurare la statuizione impugnata nella parte in cui le ha rimproverato di non essersi attivata nonostante le richieste ricevute dall'utente;

anche ammesso che la Corte d'appello abbia erroneamente preteso la documentazione dell'adesione telefonica alla proposta, al fine di ritenere formato il contratto, è innegabile - e lo riconosce la stessa

V.O. Spa, quando a p. 25 dà atto che l'utente, con un comportamento legittimo, aveva revocato il consenso con lettera del 12/12/2009, ricevuta in data 18/02/2009

- che il consumatore aveva tempestivamente e ritualmente esercitato il recesso;

che il contratto si fosse o meno perfezionato non cancella il comportamento illegittimo di V.O. Spa che, pur avendo ricevuto la comunicazione di recesso, si era astenuta dall'attivarsi;

trova, dunque, applicazione il pacifico presso la giurisprudenza di questa Corte secondo cui ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere all'annullamento della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione; questa, infatti, è intesa all'annullamento della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano; è sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (in tale senso, ad esempio, tra le tante, Cass. 28/06/2023, n. 18403);

7) con il secondo motivo è denunciato, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dal consenso telefonico prestato da Gi.Te., accertato in primo grado e confermato dalla moglie, titolare dell'utenza telefonica fissa, che con la lettera del 12 febbraio 2009 aveva esercitato il recesso, senza disconoscere il contratto da cui intendeva recedere; il motivo è privo di pregio;

non solo non risulta affatto che la Corte territoriale non abbia preso in considerazione il consenso prestato da Gi.Te. alla proposta telefonica di Telecom - la Corte territoriale, infatti, ha ritenuto che il consenso di Gi.Te. prestato nel corso della telefonata dell'operatrice non poteva considerarsi idoneo a determinare la formazione del contratto - ma il motivo non risulta sostenuto dall'assolvimento dei corrispondenti oneri di allegazione; esso risulta formulato in maniera generica e senza soddisfare l'onere di indicare il dato extratestuale dal quale evincere la esistenza del fatto omesso nonché il come e il quando tale fatto fosse stato oggetto di discussione tra le parti; ciò non consente di attribuire al fatto asseritamente omesso i caratteri del tassello mancante alla plausibilità cui è giunta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario; peraltro, il fatto omesso risulta *ictu oculi* sprovvisto di decisività, cfr. *supra*, sub par. 6;

8) con il terzo motivo, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., si duole della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 e 10 cod. proc. civ. nonché dell'art. 5 del dm n. 55/2014;

attinta da censura è la statuizione d'appello che ha disposto la compensazione delle spese di lite e quella con cui ha quantificato dette spese, perché non avrebbe tenuto conto che nella liquidazione a carico del soccombente si debba avere riguardo per l'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione (Euro 82.000,00 e non Euro 20.000,00); anche questo motivo è infondato;

la decisione di compensare le spese di lite e la determinazione della misura della compensazione è rimessa al giudice di merito: cfr. supra sub par. 5;

non merita accoglimento neppure la censura volta alla sentenza gravata di avere erroneamente determinato il valore della controversia, avendo gli attori nel giudizio di prime cure indicato in Euro 20.000,00 il risarcimento del danno richiesto;

9) anche il ricorso incidentale va rigettato;

10) le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza, sono compensate nella misura di 2/3; il restante terzo è posto a carico di V.O. Spa; la loro determinazione è indicata in dispositivo;

11) il Collegio ritiene che a carico di V.O. Spa debba essere disposta la condanna ex art. 96, 3° comma, cod. proc. civ., ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa tra le ricorrenti, in via principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione - che liquida per l'intero in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge- nella misura di 2/3, ponendo il restante terzo a carico della società V.O. Spa. Condanna la società V.O. Spa al pagamento di Euro 2.500,00 ai sensi dell'art. 96, 3° comma, cod. proc. civ.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2024 dalla Terza Sezione civile della Corte di Cassazione.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2024.